

Regolamento regionale 31/1/1996, n. 1

**“DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE
PIEMONTESI DEL LAGO MAGGIORE COMPRESSE NELLA RISERVA NATURALE
SPECIALE DEL FONDOTOCE”**

(Promulgato con D.C.R. n. 160-20476 del 19.12.1995)

ART. 1

Circolazione delle unità di navigazione

1. Nelle acque comprese nella Riserva Naturale Speciale di Fondotoce, istituita con L.R. 24 aprile 1990, n. 51, i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela e loro mezzi simili, nonché alle unità munite di motore elettrico con potenza non superiore a 2,208 KW (3 HP) condotte esclusivamente per la pratica della pesca.
2. Alle unità a motore è consentito l'attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoriuscita dallo stesso, lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una velocità non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. L'attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o per raggiungere la stessa, deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza. Tale attraversamento è vietato nelle zone riservate alla balneazione.
3. La velocità delle moto d'acqua e mezzi simili, nella fase di attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, ciò al fine di evitare che le emissioni di scarico nonché quelle acustiche abbiano a recare danno o fastidio agli altri utenti del lago.
4. Entro gli stessi limiti di velocità, di cui al comma 2, è consentita, altresì, la navigazione a motore lungo il fiume Toce, purché questa avvenga lungo l'asse del corso d'acqua citato.
5. E' vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo di unità, a motore e non, nelle zone a canneto nonché la navigazione alle unità a motore lungo il Rio Stronetta ed il Canale di Fondotoce.
6. E' consentita la navigazione, senza l'ausilio del motore o con motori elettrici, lungo il Canale di Fondotoce ed il Rio Stronetta, purché questa avvenga lungo l'asse dei corsi d'acqua citati.
7. Le Amministrazioni locali rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l'uso delle moto d'acqua e mezzi simili nell'ambito del proprio territorio comunale facente parte della Riserva Naturale.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché a quelle utilizzate per ricerca autorizzate dall'Ente di Gestione della Riserva.

ART. 2
Vigilanza

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della L.R. 3 agosto 1993, n. 39, sono compiuti:

- a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione Interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli artt. 55 e seg. del D.P.R. 22.10.1988, n. 447;
- b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- c) dal personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali;
- d) dagli Agenti di Polizia locale, urbana e rurale, delle Guardie di Caccia e Pesca, dal Corpo Forestale dello Stato.

ART. 3
Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione, di cui alla L.R. n. 39/93.

2. L' Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta Regionale.

ART. 4
Norme di rinvio

1. Attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta Regionale, la Regione si riserva di disporre eventuali particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative vigenti in materia di Navigazione Interna